REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO LOCALE IN TERRITORIO MONTANO. ISTITUZIONE DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE	***PROPOSTE DEL TAVOLO DI LAVORO REGIONALE***
CAPO I NORME GENERALI	CAPO I NORME GENERALI
Art. 1 (Finalità e oggetto)	Art. 1 (Finalità e oggetto)
1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis dello Statuto speciale, dispone la razionalizzazione e la semplificazione dell'ordinamento locale sul territorio montano, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e per favorire la realizzazione di un sistema istituzionale partecipato ed efficiente.	1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis dello Statuto speciale, dispone la razionalizzazione e la semplificazione dell'ordinamento locale sul territorio montano, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e per favorire la realizzazione di un sistema istituzionale partecipato ed efficiente.
2. Nel rispetto del principio della concertazione, al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia e tenuto conto delle dimensioni dei Comuni montani, la presente legge disciplina le unioni dei Comuni montani perseguendo gli obiettivi di valorizzazione, tutela e promozione dello sviluppo socio-economico dei territori montani, in attuazione dell'art. 44 della Costituzione.	2. Nel rispetto del principio della concertazione, al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia e tenuto conto delle dimensioni dei Comuni montani, la presente legge disciplina le unioni dei Comuni montani perseguendo gli obiettivi di valorizzazione, tutela e promozione dello sviluppo socio-economico dei territori montani, in attuazione dell'art. 44 della Costituzione.
3. La presente legge costituisce attuazione dell'intervenuta intesa tra la Regione e la Conferenza dei sindaci prevista dall'art. 12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12.	3. La presente legge costituisce attuazione dell'intervenuta intesa tra la Regione e la Conferenza dei sindaci prevista dall'art. 12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12.
Art.2 (Definizioni)	Art.2 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) Comuni montani: i comuni di: 1) Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna,	1. Ai fini della presente legge, si intende per: a) Comuni montani: i comuni di: 1) Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna,

Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro, in provincia di Pordenone; 2) Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Povoletto, Prato Carnico, Preone, Prepotto, Pulfero, Raveo, Ravascletto, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina e Zuglio in provincia di Udine;	Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro, in provincia di Pordenone; 2) Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bordano, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Comeglians, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Nimis, Ovaro, Paluzza, Paularo, Pontebba, Povoletto, Prato Carnico, Preone, Prepotto, Pulfero, Raveo, Ravascletto, Resia, Resiutta, Rigolato, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sauris, Savogna, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Trasaghis, Treppo Carnico, Venzone, Verzegnis, Villa Santina e Zuglio in provincia di Udine; ***3) necessario coordinamento con la riserva di determinazione dell'Ambito "Collio" (vedasi Art. 4 c.2) con eventuale susseguente inserimento dei Comuni di: Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Gorizia, Mossa,San Floriano del Collio e San Lorenzo Isontino in provincia di Gorizia;***
b) ambiti montani: le delimitazioni territoriali ottimali per lo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, all'interno delle quali vengono costituite le unioni dei Comuni montani; c) unione dei Comuni montani: l'ente locale che costituisce la forma associativa dei Comuni montani;	b) ambiti montani: le delimitazioni territoriali ottimali per lo svolgimento di funzioni, competenze e servizi, all'interno delle quali vengono costituite le unioni dei Comuni montani; c) unione dei Comuni montani: l'ente locale che costituisce la forma associativa dei Comuni montani; ***Per quanto riguarda la denominazione"unione dei Comuni montani": si propone di individuare una nuova denominazione per il nuovo ente locale poiché il termine "Unione" potrebbe generare incertezze.***
d) territorio montano: il territorio già classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modificazioni; e) enti successori: le unioni dei Comuni montani e la Provincia di Gorizia, destinatari delle funzioni e dei rapporti giuridici facenti capo alle soppresse comunità montane;	d) territorio montano: il territorio già classificato montano ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modificazioni; e) enti successori: le unioni dei Comuni montani ~~e la Provincia di Gorizia~~, destinatari delle funzioni e dei rapporti giuridici facenti capo alle soppresse comunità montane; ***Per quanto***

	riguarda la Provincia di Gorizia è necessario coordinaare con la riserva di determinazione dell'Ambito "Collio" (vedasi Art. 4 c.2)
Art. 3 (Benefici ed incentivi nel territorio montano)	Art. 3 (Benefici ed incentivi nel territorio montano)
1. Ai fini dell'erogazione di benefici ed incentivi a cittadini, imprese ed altri soggetti, il territorio montano è classificato in zone di svantaggio socio-economico, sulla base dei seguenti criteri:	1. Ai fini dell'erogazione di benefici ed incentivi a cittadini, imprese ed altri soggetti, il territorio montano è classificato in zone di svantaggio socio-economico, sulla base dei seguenti criteri:
a) altitudine;	a) altitudine;
b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;	b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;
c) condizioni demografiche;	c) condizioni demografiche;
d) attività produttive insediate;	d) attività produttive insediate;
e) livelli occupazionali;	e) livelli occupazionali;
f) livello dei servizi.	f) livello dei servizi.
2. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale ed è sottoposta a revisione almeno triennale al fine di tenere conto delle modificazioni intervenute. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.	2. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale ed è sottoposta a revisione almeno triennale al fine di tenere conto delle modificazioni intervenute. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
	3. E' emersa l'esigenza di definire la montanità – concetto diverso dalla classificazione in zone di svantaggio socio-economico – attraverso criteri misti con susseguente definizione di ambiti "coerenti".
	Art. … ***(Conferenza Permanente per la Montagna)*** ***Si ritiene utile prevedere un organismo di confronto programmatorio tra i nuovi Enti e la Regione per delineare una visione complessiva e condivisa delle politiche dell'intera montagna regionale.***
CAPO II ORDINAMENTO DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI	CAPO II ORDINAMENTO DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI
Art. 4 (Ambiti montani)	Art. 4 (Ambiti montani)
1. Ai fini della gestione ottimale delle	1. Ai fini della gestione ottimale delle

funzioni, competenze e servizi già attribuiti alle comunità montane, il territorio dei Comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) è aggregato nei seguenti ambiti montani, ricomprendenti, rispettivamente, i Comuni di:	funzioni, competenze e servizi già attribuiti alle comunità montane, il territorio dei Comuni montani di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) è aggregato nei seguenti ambiti montani, ricomprendenti, rispettivamente, i Comuni di:
a) Ambito 1: Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro;	a) Ambito~~1~~ ***"Pordenonese": 2/3 Ambiti:*** Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d'Asio, Vivaro; ***Dal territorio del Friuli Occidentale è emersa l'esigenza di individuare 2/3 Ambiti, non necessariamente coincidenti con i territori delle Comunità Montane ante l.r. n. 33/2002 ma "coerenti" dal punto di vista economico-finanziario per meglio rispondere ad esigenze di omogeneità territoriale.***
b) Ambito 2: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;	~~b)~~*…* Ambito ~~2~~*…*: Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio;
c) Ambito 3: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;	~~c)~~*…* Ambito ~~3~~*…*: Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio;
d) Ambito 4: Artegna, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone;	~~d)~~*…* Ambito ~~4~~*…*: Artegna, Bordano, Forgaria nel Friuli, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone;
e) Ambito 5: Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento;	~~e)~~*…* Ambito ~~5~~*…*: Attimis, Faedis, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Povoletto, Taipana, Tarcento;
f) Ambito 6: Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano, Prepotto.	~~f)~~*…* Ambito ~~6~~*…*: Cividale del Friuli, Drenchia, Grimacco, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano, Prepotto. ***…) Riserva di determinazione Ambito "Collio": Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino.***
2. Nel territorio montano delle Province di Gorizia e Trieste le funzioni già trasferite o delegate alle comunità montane sono esercitate dalle Province medesime, in conformità ai propri ordinamenti e in relazione alla rispettiva	2. Nel territorio montano delle Province di Gorizia e Trieste le funzioni già trasferite o delegate alle comunità montane sono esercitate dalle Province medesime, in conformità ai propri ordinamenti e in relazione alla rispettiva

competenza territoriale.	competenza territoriale.
Art. 5 (Natura e funzioni delle Unioni dei Comuni montani)	Art. 5 (Natura e funzioni delle Unioni dei Comuni montani)
1. I comuni montani costituiscono una unione di Comuni montani per ciascun ambito montano. Le Unioni dei Comuni montani sono enti locali territoriali.	1. I comuni montani costituiscono una unione di Comuni montani per ciascun ambito montano. Le Unioni dei Comuni montani sono enti locali territoriali, ***sovra comunali, dotati di personalità giuridica.*** ***E' risultata esigenza unanime individuare un ente locale territoriale, sovra comunale, dotato di personalità giuridica con funzioni esclusive e proprie, come di seguito esplicate.***
2. Le Unioni dei comuni montani: a) esercitano in via esclusiva	2. Le Unioni dei comuni montani: a) esercitano in via esclusiva ***funzioni di programmazione, progettazione, sviluppo e pianificazione territoriale sovra comunale, definizione e realizzazione delle politiche energetiche e***
le funzioni amministrative già attribuite o delegate alle Comunità montane alla data del commissariamento di cui all'art.12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12;	le funzioni amministrative già attribuite o delegate alle Comunità montane alla data del commissariamento di cui all'art.12, comma 53, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12;
b) esercitano le funzioni e i compiti amministrativi già attribuiti ai singoli Comuni in materia di attività produttive; iniziative culturali e di valorizzazione di beni culturali di valenza sovracomunale; diritto allo studio, edilizia scolastica, organizzazione e gestione servizi scolastici, compresi asili nido e fino all'istruzione secondaria di primo grado; opere pubbliche di valenza sovra comunale;	b) esercitano***, in via esclusiva e per quanto di valenza sovra comunale,*** le funzioni e i compiti amministrativi già attribuiti ai singoli Comuni in materia di attività produttive, iniziative ***e attività*** culturali e di valorizzazione di beni culturali, ~~di valenza sovracomunale;~~ ***turismo,*** ~~diritto allo studio~~, edilizia scolastica~~, organizzazione~~ e gestione servizi scolastici compresi asili nido ***pubblici*** e fino all'istruzione secondaria di primo grado***, polizia locale e vigilanza,*** opere pubbliche ***e servizi*** ~~di valenza sovra comunale~~ ***.*** ***Espletamento dei seguenti servizi: espropri, catasto, tributi, ufficio personale.***
c) esercitano le ulteriori funzioni amministrative ad esse conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione; d) provvedono alla gestione coordinata dei servizi pubblici locali dei Comuni compresi nel proprio territorio; f) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea nonché, nei territori di insediamento della minoranza linguistica slovena, gli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26. 3. Alle Unioni, si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.	c) esercitano le ulteriori funzioni amministrative ad esse conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione; d) provvedono alla gestione coordinata dei servizi pubblici locali dei Comuni compresi nel proprio territorio; f) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione Europea nonché, nei territori di insediamento della minoranza linguistica slovena, gli interventi previsti dall'art. 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26. 3. Alle Unioni, si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano l'ordinamento dei Comuni.

4. I Comuni di Aviano, Maniago, Spilimbergo, Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, in quanto già dotati dei necessari requisiti di adeguatezza organizzativa e dimensionale hanno la facoltà e non l'obbligo di aderire alle Unioni dei comuni montani.	**4. *Si ritiene che*** i Comuni di Aviano, Maniago, Spilimbergo, Cividale del Friuli, Gemona del Friuli, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, ~~in quanto~~ ***seppure*** già dotati dei necessari requisiti di adeguatezza organizzativa e dimensionale ~~hanno la facoltà e non l'obbligo di aderire alle~~ ***debbano aderire obbligatoriamente*** alle Unioni dei comuni montani, ***in virtù del concetto di "funzionalità" al territorio.***
Art. 6 (Statuto delle unioni dei Comuni montani)	Art. 6 (Statuto delle unioni dei Comuni montani)
1. Lo statuto dell'unione dei Comuni montani stabilisce, la sede, i principi di organizzazione e di funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo e i rapporti con i Comuni.	1. Lo statuto dell'unione dei Comuni montani stabilisce, la sede, i principi di organizzazione e di funzionamento dell'ente, le forme di controllo, anche sostitutivo e i rapporti con i Comuni. ***Si propone di sottolineare la centralità dello statuto.***
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti in ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 4, convoca l'assemblea dei sindaci dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale, al fine di stabilire il calendario dei lavori per la conclusione del procedimento di approvazione dello statuto. Le funzioni di presidente dell'assemblea dei sindaci e di presidente dell'unione dei Comuni montani sono esercitate dal predetto sindaco sino alla nomina del presidente dell'unione dei Comuni montani. L'assemblea dei sindaci delibera la proposta di statuto con il metodo del voto ponderato. Ad ogni sindaco è attribuita una quota di voti pari alla media ponderata tra le percentuali di popolazione e di territorio rappresentati, con ponderazione pari rispettivamente a 0,7 e 0,3.	2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti in ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'art. 4, convoca l'assemblea dei sindaci dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale, al fine di stabilire il calendario dei lavori per la conclusione del procedimento di approvazione dello statuto. Le funzioni di presidente dell'assemblea dei sindaci e di presidente dell'unione dei Comuni montani sono esercitate dal predetto sindaco sino alla nomina del presidente dell'unione dei Comuni montani. L'assemblea dei sindaci delibera la proposta di statuto con il metodo del voto ponderato. Ad ogni sindaco è attribuita una quota di voti pari alla media ponderata tra le percentuali di popolazione e di territorio rappresentati, ~~con~~ ***Per quanto riguarda*** la ponderazione pari rispettivamente a 0,7 e 0,3 ***si ritiene che, individuato il "range" adeguato, sia demandato ad ogni singolo statuto stabilirne la percentuale di popolazione e quella di territorio (vedasi anche indirizzo di cui all'Art. 9 c. 5)***
L'assemblea dei sindaci approva la proposta di statuto con i due terzi dei voti favorevoli.	L'assemblea dei sindaci approva la proposta di statuto con i due terzi dei voti favorevoli.
3. La proposta di statuto, approvata dall'assemblea dei sindaci, è trasmessa ai Comuni, i cui consigli esprimono il proprio parere a maggioranza assoluta dei componenti	~~3. La proposta di statuto, approvata dall'assemblea dei sindaci, è trasmessa ai Comuni, i cui consigli esprimono il proprio parere a maggioranza assoluta dei componenti~~

entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento, decorso il quale, si prescinde dal parere.	~~entro il termine perentorio di quaranta giorni dal ricevimento, decorso il quale, si prescinde dal parere.~~
4. Lo statuto dell'unione dei Comuni montani è approvato, in via definitiva, dall'assemblea dei sindaci con i due terzi dei voti favorevoli, tenuto conto dei pareri espressi dai consigli comunali di cui al comma 3 entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3.	~~4. Lo statuto dell'unione dei Comuni montani è approvato, in via definitiva, dall'assemblea dei sindaci con i due terzi dei voti favorevoli, tenuto conto dei pareri espressi dai consigli comunali di cui al comma 3 entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3.~~
5. Il presidente dell'assemblea dei sindaci nei successivi quindici giorni e comunque non prima dell'approvazione del Piano di subento e di organizzazione dei servizi di cui all'art. 19, provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della comunicazione della approvazione dello statuto dell'unione dei Comuni montani e ne trasmette copia alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.	~~5. Il presidente dell'assemblea dei sindaci nei successivi quindici giorni e comunque non prima dell'approvazione del Piano di subento e di organizzazione dei servizi di cui all'art. 19,~~ ~~provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della comunicazione della approvazione dello statuto dell'unione dei Comuni montani e ne trasmette copia alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, che ne cura la pubblicazione sul sito informatico istituzionale della Regione.~~
6. Ciascuna unione dei Comuni montani è costituita il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della comunicazione di avvenuta approvazione del proprio statuto nel Bollettino ufficiale della Regione.	~~6. Ciascuna unione dei Comuni montani è costituita il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della comunicazione di avvenuta approvazione del proprio statuto nel Bollettino ufficiale della Regione.~~
7. Il presente articolo trova applicazione , in quanto compatibile, al procedimento di modifica dello statuto. La deliberazione di approvazione ne stabilisce l'entrata in vigore.	~~7. Il presente articolo trova applicazione , in quanto compatibile, al procedimento di modifica dello statuto. La deliberazione di approvazione ne stabilisce l'entrata in vigore.~~ ***Per quanto riguarda i commi dal 3 al 7, si sottolinea la particolare complessità del meccanismo proposto e l'opportunità di individuare un percorso consultivo meno articolato e tale da non preludere una paralisi dell'iter applicativo.***
Art. 7 (Interventi sostitutivi)	Art. 7 (Interventi sostitutivi)
1. In caso di mancato rispetto da parte di una assemblea dei sindaci dei termini stabiliti dal calendario dei lavori per l'adozione degli atti di propria competenza, l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna ad essa un termine per ottemperare non inferiore a trenta giorni, decorso infruttuosamente il quale nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti dovuti. Gli atti del commissario ad acta sono imputati all'assemblea	1. In caso di mancato rispetto da parte di una assemblea dei sindaci dei termini stabiliti dal calendario dei lavori per l'adozione degli atti di propria competenza, l'assessore regionale competente in materia di autonomie locali assegna ad essa un termine per ottemperare non inferiore a trenta giorni, decorso infruttuosamente il quale nomina un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti dovuti. Gli atti del commissario ad acta sono imputati all'assemblea

dei sindaci inadempiente.	dei sindaci inadempiente.
Art. 8 (Organi)	Art. 8 (Organi)
1. Sono organi delle unioni dei Comuni montani l'assemblea, il presidente e il vicepresidente, il collegio dei revisori.	1. Sono organi delle unioni dei Comuni montani l'assemblea, il presidente e il vicepresidente, il collegio dei revisori. ***Si ritiene necessario prevedere anche un organismo intermedio tra Presidente ed Assemblea, senza deleghe, le cui caratteristiche siano individuate nello statuto.***
2. Gli organi di governo dell'unione dei Comuni montani esercitano le funzioni spettanti agli organi di governo dei Comuni, relativamente alle funzioni conferite alle unioni dei Comuni montani.	2. Gli organi di governo dell'unione dei Comuni montani esercitano le funzioni spettanti agli organi di governo dei Comuni, relativamente alle funzioni conferite alle unioni dei Comuni montani.
Art. 9 (Assemblea)	Art. 9 (Assemblea)
1. L'assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'unione.	1. L'assemblea è l'organo di indirizzo politico-amministrativo dell'unione.
2. L'assemblea è composta dal sindaco e da un rappresentante della minoranza consiliare di ciascun comune compreso nel territorio dell'unione dei Comuni montani. I rappresentanti delle minoranze, designati dai componenti delle minoranze di ciascun consiglio comunale, partecipano alle discussioni dell'assemblea senza diritto di voto.	2. L'assemblea è composta dal sindaco ~~e da un rappresentante della minoranza consiliare~~ di ciascun comune compreso nel territorio dell'unione dei Comuni montani. I rappresentanti delle minoranze, designati dai componenti delle minoranze di ciascun consiglio comunale, partecipano alle discussioni dell'assemblea ~~senza diritto di voto.~~ ***Al fine di rendere più funzionale l'assemblea, per quanto riguarda le minoranze politiche deve essere garantita una rappresentanza con espressione di voto.***
3. I sindaci che cessano dalla carica decadono dall'incarico di componenti dell'assemblea con effetto dalla data della cessazione. Essi possono, di volta in volta, delegare un assessore o un consigliere comunale a rappresentarli nelle sedute dell'assemblea.	3. I sindaci che cessano dalla carica decadono dall'incarico di componenti dell'assemblea con effetto dalla data della cessazione. Essi possono, di volta in volta, delegare un assessore o un consigliere comunale a rappresentarli nelle sedute dell'assemblea.
4. Lo statuto può stabilire l'articolazione dell'assemblea in commissioni, dotate di compiti istruttori e di raccordo politico al fine di razionalizzare i procedimenti deliberativi ed agevolare il funzionamento dell'assemblea.	4. Lo statuto può stabilire l'articolazione dell'assemblea in commissioni, dotate di compiti istruttori e di raccordo politico al fine di razionalizzare i procedimenti deliberativi ed agevolare il funzionamento dell'assemblea.
5. L'assemblea, fatta salva l'eventuale diversa determinazione dello statuto, delibera con il metodo del voto ponderato. A ogni sindaco è	5. L'assemblea, fatta salva l'eventuale diversa determinazione dello statuto, delibera con il metodo del voto ponderato. ~~A ogni sindaco è~~

attribuita una quota di voti pari alla media ponderata tra le percentuali di popolazione e di territorio rappresentati, con ponderazione pari rispettivamente a 0,7 e 0,3.	~~attribuita una quota di voti pari alla media ponderata tra le percentuali di popolazione e di territorio rappresentati, con ponderazione pari rispettivamente a 0,7 e 0,3.~~ ***Per quanto riguarda gli atti fondanti e di maggiore importanza (di cui al c. 7 lettere a-b-c-e-f), si ritiene che l'assemblea deliberi con il metodo della doppia maggioranza tenendo conto sia del criterio ponderale che del criterio nominale.***
6. Il funzionamento dell'assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei voti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute e la quota di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.	6. Il funzionamento dell'assemblea, in conformità ai principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei voti. Esso prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute e la quota di voti favorevoli necessari per l'adozione delle deliberazioni.
7. L'assemblea delibera:	7. L'assemblea delibera: ***(vedasi nota di cui al c. 5 del presente Articolo)***
a) le modifiche statutarie, i regolamenti che disciplinano le funzioni esercitate dall'unione dei Comuni montani e il regolamento di organizzazione dell'unione;	a) le modifiche statutarie, i regolamenti che disciplinano le funzioni esercitate dall'unione dei Comuni montani e il regolamento di organizzazione dell'unione;
b) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;	b) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;
c) il piano esecutivo di gestione e gli atti di programmazione;	c) il piano esecutivo di gestione e gli atti di programmazione;
d) le modalità di esercizio delle forme di controllo interno;	d) le modalità di esercizio delle forme di controllo interno;
e) la nomina e la sfiducia del presidente e del vicepresidente, nonché la nomina e, nei casi previsti dalla legge, la revoca del collegio dei revisori;	e) la nomina e la sfiducia del presidente e del vicepresidente, nonché la nomina e, nei casi previsti dalla legge, la revoca del collegio dei revisori;
f) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'unione dei Comuni montani presso enti pubblici e privati;	f) la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti dell'unione dei Comuni montani presso enti pubblici e privati;
g) gli acquisti, le alienazioni, le permute e le costituzioni e modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'unione dei Comuni montani;	g) gli acquisti, le alienazioni, le permute e le costituzioni e modificazioni di diritti reali sul patrimonio immobiliare dell'unione dei Comuni montani;
h) la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali dell'assemblea ed emissioni di prestiti obbligazionari;	h) la contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali dell'assemblea ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;	i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
j) gli altri atti ad essa attribuiti dallo statuto.	j) gli altri atti ad essa attribuiti dallo statuto.
Art. 10 (Presidente e vicepresidente)	Art. 10 (Presidente e vicepresidente)
1. Il presidente è eletto dall'assemblea fra i propri componenti, se non diversamente previsto dallo statuto.	1. Il presidente è eletto dall'assemblea fra i propri componenti, se non diversamente previsto dallo statuto. ***Si ritiene che il Presidente debba essere preferibilmente un Sindaco e mai un esterno.***
2. Il presidente è il rappresentante legale dell'unione dei Comuni montani. Il presidente nomina il direttore di cui all'art. 12 e può revocarlo previa deliberazione dell'assemblea, sovrintende al funzionamento degli uffici e adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea o non siano attribuiti al direttore, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi dell'unione dei Comuni montani, ai quali spettano gli atti gestionali.	2. Il presidente è il rappresentante legale dell'unione dei Comuni montani. Il presidente nomina il direttore di cui all'art. 12 e può revocarlo previa deliberazione dell'assemblea, sovrintende al funzionamento degli uffici e adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'assemblea o non siano attribuiti al direttore, ai dirigenti e ai responsabili dei servizi dell'unione dei Comuni montani, ai quali spettano gli atti gestionali.
3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere sfiduciato dall'assemblea, secondo le modalità disciplinate nello statuto	3. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere sfiduciato dall'assemblea, secondo le modalità disciplinate nello statuto. ***Si ritiene necessario definire la misura di una indennità di carica .***
4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'unione dei Comuni montani, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'assemblea, il presidente mantiene l'incarico sino alla elezione del proprio successore.	4. Qualora non diversamente stabilito dallo statuto dell'unione dei Comuni montani, in caso di decadenza dalla carica di componente dell'assemblea, il presidente mantiene l'incarico sino alla elezione del proprio successore.
5. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, eletto dall'assemblea secondo le norme stabilite dallo statuto. In caso di cessazione anticipata dalla carica, le funzioni del presidente sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal vicepresidente. Specifici ambiti di attività possono formare oggetto di delega dal presidente al vicepresidente o a singoli membri dell'assemblea.	5. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente, eletto dall'assemblea secondo le norme stabilite dallo statuto. In caso di cessazione anticipata dalla carica, le funzioni del presidente sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal vicepresidente. Specifici ambiti di attività possono formare oggetto di delega dal presidente al vicepresidente o a singoli membri dell'assemblea.
Art. 11 (Collegio dei revisori)	Art. 11 (Collegio dei revisori)
1. L'organo di revisione economico finanziaria delle unioni dei Comuni montani è costituito da un collegio di tre membri. Le	1. L'organo di revisione economico finanziaria delle unioni dei Comuni montani è costituito da un collegio di tre membri. Le funzioni di presidente

funzioni di presidente sono svolte dal revisore, tra quelli del collegio, del comune con popolazione maggiore.	sono svolte dal revisore, tra quelli del collegio, del comune con popolazione maggiore.
2. L'organo di revisione economico finanziaria dei Comuni montani costituiti in unione è composto da un solo revisore.	2. L'organo di revisione economico finanziaria dei Comuni montani costituiti in unione è composto da un solo revisore.
Art. 12 (Direttore)	Art. 12 (Direttore)
1. La gestione dell'Unione è affidata ad un direttore, nominato dal Presidente. Il direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e gli indirizzi del Presidente e garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi.	1. La gestione dell'Unione è affidata ad un direttore, nominato dal Presidente. Il direttore attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dall'Assemblea e gli indirizzi del Presidente e garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi.
2. L'incarico di direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a quella della durata in carica del presidente. Successivamente alla cessazione del mandato del presidente, l'incarico del direttore è prorogato sino alla nomina del successore effettuata dal nuovo presidente.	2. L'incarico di direttore è conferito esclusivamente con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a quella della durata in carica del presidente. Successivamente alla cessazione del mandato del presidente, l'incarico del direttore è prorogato sino alla nomina del successore effettuata dal nuovo presidente.
3. L'incarico è rinnovabile e revocabile e viene conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale e di esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere. Il compenso del direttore è determinato nel contratto di assunzione.	3. L'incarico è rinnovabile e revocabile e viene conferito a soggetti in possesso del diploma di laurea almeno quadriennale e di esperienza professionale almeno quinquennale adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico o privato, attività professionali pertinenti con le funzioni da svolgere. Il compenso del direttore è determinato nel contratto di assunzione.
4. Il direttore non può rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere con gli stessi incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.	4. Il direttore non può rivestire cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici e avere con gli stessi incarichi direttivi o rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza.
Art. 13 (Personale)	Art. 13 (Personale)
1. Il personale delle unioni dei Comuni montani è costituito dal personale delle comunità montane e da quello dei Comuni in esse compresi, secondo il Piano di cui all'art. 19.	1. Il personale delle unioni dei Comuni montani è costituito dal personale delle comunità montane ~~e da quello dei Comuni in esse compresi, secondo il Piano di cui all'art. 19~~. ***Per quanto riguarda il personale dei Comuni si ritiene che il passaggio alle Unioni debba avvenire per "steps" attuativi ed in relazione***

	alle funzioni trasferite.
2. Il personale delle comunità montane è trasferito alla rispettiva unione dei Comuni montani a decorrere dal giorno successivo alla costituzione della unione medesima. Il personale dei Comuni è trasferito alla rispettiva unione dei Comuni montani secondo quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 19.	2. Il personale delle comunità montane è trasferito alla rispettiva unione dei Comuni montani a decorrere dal giorno successivo alla costituzione della unione medesima. Il personale dei Comuni è trasferito alla rispettiva unione dei Comuni montani secondo quanto previsto dal Piano di cui all'articolo 19.
3. I trasferimenti di cui al comma 2 sono effettuati con conservazione del trattamento in godimento, non correlato a indennità di funzione, specifiche responsabilità o incarichi, anche individuati ai sensi degli articoli 40 e seguenti del contratto collettivo del comparto unico del personale regionale e locale sottoscritto in data 7 dicembre 2006.	3. I trasferimenti di cui al comma 2 sono effettuati con conservazione del trattamento in godimento, non correlato a indennità di funzione, specifiche responsabilità o incarichi, anche individuati ai sensi degli articoli 40 e seguenti del contratto collettivo del comparto unico del personale regionale e locale sottoscritto in data 7 dicembre 2006.
4. Il personale dell'unione dei Comuni montani, titolare di cariche elettive all'interno dei comuni costituenti l'unione, non può ricoprire incarichi di responsabilità comportanti la legale rappresentanza dell'unione dei comuni montani. Nel caso di sopravvenuta elezione, il dipendente deve essere adibito ad altre mansioni.	4. Il personale dell'unione dei Comuni montani, titolare di cariche elettive all'interno dei comuni costituenti l'unione, non può ricoprire incarichi di responsabilità comportanti la legale rappresentanza dell'unione dei comuni montani. Nel caso di sopravvenuta elezione, il dipendente deve essere adibito ad altre mansioni.
Art. 14 (Controlli)	Art. 14 (Controlli)
1. Nei confronti delle unioni dei Comuni montani trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.	1. Nei confronti delle unioni dei Comuni montani trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.
CAPO III NORME FINANZIARIE E CONTABILI	CAPO III NORME FINANZIARIE E CONTABILI
Art. 15 (Finanza dell'unione dei Comuni montani)	Art. 15 (Finanza dell'unione dei Comuni montani)
1. Una quota dei trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni montani costituiti in unione dei Comuni montani è erogata annualmente a favore dell'unione in relazione alle funzioni comunali da questa svolte; tale quota è determinata con la legge finanziaria dell'anno 2011 tenuto conto anche delle classi demografiche dei comuni.	~~1. Una quota dei trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni montani costituiti in unione dei Comuni montani è erogata annualmente a favore dell'unione in relazione alle funzioni comunali da questa svolte; tale quota è determinata con la legge finanziaria dell'anno 2011 tenuto conto anche delle classi demografiche dei comuni.~~
2. Alle unioni dei Comuni montani competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse	~~2. Alle unioni dei Comuni montani competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse direttamente affidati.~~

direttamente affidati. 3. Le unioni dei Comuni montani presentano direttamente, nelle materie di loro competenza, le richieste per ottenere le assegnazioni finanziarie previste a favore dei Comuni. 4. Le funzioni e i servizi svolti dall'unione sono finanziate: a) con la quota di trasferimenti regionali già spettanti alle comunità montane; b) con la quota di trasferimenti ordinari ad essa spettanti in relazione alle funzioni e servizi che svolge per i Comuni, ai sensi del comma 1; c) con gli introiti di cui al comma 2; d) con i finanziamenti e contributi specifici ricevuti ai sensi del comma 3; e) con le assegnazioni annuali attribuite all'unione a titolo di incentivazione, definite con il Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006.	~~3. Le unioni dei Comuni montani presentano direttamente, nelle materie di loro competenza, le richieste per ottenere le assegnazioni finanziarie previste a favore dei Comuni.~~ ~~4. Le funzioni e i servizi svolti dall'unione sono finanziate:~~ ~~a) con la quota di trasferimenti regionali già spettanti alle comunità montane;~~ ~~b) con la quota di trasferimenti ordinari ad essa spettanti in relazione alle funzioni e servizi che svolge per i Comuni, ai sensi del comma 1;~~ ~~c) con gli introiti di cui al comma 2;~~ ~~d) con i finanziamenti e contributi specifici ricevuti ai sensi del comma 3;~~ ~~e) con le assegnazioni annuali attribuite all'unione a titolo di incentivazione, definite con il Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2006.~~ ***Si ritiene necessario individuare strumenti di garanzia delle risorse finanziarie fino all'autodeterminazione della spesa con conseguente superamento dei finanziamenti di scopo.*** ***Articolo da armonizzare con la disposizione di cui all'Art. 21.***
Art. 16 (Documenti finanziari e contabili delle unioni dei Comuni montani e dei Comuni montani costituiti in unione) 1. Con regolamento regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti: a) i modelli contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione relativi all'unione dei comuni montani; b) i modelli contabili semplificati relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della	Art. 16 (Documenti finanziari e contabili delle unioni dei Comuni montani e dei Comuni montani costituiti in unione) 2. Con regolamento regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale e previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti: c) i modelli contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione relativi all'unione dei comuni montani; d) i modelli contabili semplificati relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione dei Comuni montani facenti parte di unioni dei Comuni montani, che assicurino,

gestione dei Comuni montani facenti parte di unioni dei Comuni montani, che assicurino, comunque, la leggibilità e la confrontabilità dei dati e sono individuati, altresì, gli allegati al bilancio di previsione che devono consentire l'evidenza delle spese e delle entrate connesse alle funzioni svolte dall'unione per il Comune.	comunque, la leggibilità e la confrontabilità dei dati e sono individuati, altresì, gli allegati al bilancio di previsione che devono consentire l'evidenza delle spese e delle entrate connesse alle funzioni svolte dall'unione per il Comune.
CAPO IV SUBENTRO DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI ALLE COMUNITA' MONTANE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI	CAPO IV SUBENTRO DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI ALLE COMUNITA' MONTANE E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DELLE UNIONI DEI COMUNI MONTANI
Art. 17 (Soppressione delle comunità montane)	Art. 17 (Soppressione delle comunità montane)
1. Le comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dalla data di costituzione delle unioni dei Comuni montani.	1. Le comunità montane del Friuli Venezia Giulia sono soppresse con effetto dalla data di costituzione delle unioni dei Comuni montani.
Art. 18 (Compiti dei commissari straordinari)	Art. 18 (Compiti dei commissari straordinari)
1. I commissari straordinari delle soppresse comunità montane provvedono all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi di queste, nonché degli atti indicati nel presente Capo, avvalendosi delle strutture tecnico amministrative degli enti commissariati. I commissari straordinari cessano dalla carica dalla data di costituzione delle unioni dei Comuni montani.	1. I commissari straordinari delle soppresse comunità montane provvedono all'adozione di tutti gli atti di competenza degli organi di queste, nonché degli atti indicati nel presente Capo, avvalendosi delle strutture tecnico amministrative degli enti commissariati. I commissari straordinari cessano dalla carica dalla data di costituzione delle unioni dei Comuni montani.
Art. 19 (Piano di subentro ed organizzazione dei servizi delle unioni dei Comuni montani)	Art. 19 (Piano di subentro ed organizzazione dei servizi delle unioni dei Comuni montani)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ogni commissario straordinario predispone un Piano, articolato in due sezioni: la prima disciplinante il subentro degli enti successori alle comunità montane nei rapporti attivi e passivi e nelle funzioni esercitate dall'ente commissariato , la seconda concernente l' organizzazione dei servizi delle unioni dei Comuni montani.	***1. E' necessario prevedere che i commissari straordinari vengano coadiuvati nella predisposizione del piano di subentro da un gruppo di Sindaci appositamente nominati.*** ***2.*** Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ogni commissario straordinario, ***coadiuvato da un gruppo di Sindaci appositamente nominati,*** predispone un Piano, articolato in due sezioni: la prima disciplinante il subentro degli enti successori alle comunità montane nei rapporti attivi e passivi e nelle funzioni esercitate dall'ente commissariato , la seconda concernente l' organizzazione dei servizi delle unioni dei Comuni montani.
2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto sentiti i Comuni interessati e la Provincia di	***3.*** Il Piano di cui al comma 1 è predisposto sentiti i Comuni interessati ~~e la Provincia di Gorizia~~ ***(vedasi Art. 4 c.2)*** e, limitatamente ai rapporti di lavoro, le organizzazioni sindacali ed

Gorizia e, limitatamente ai rapporti di lavoro, le organizzazioni sindacali ed è trasmesso all'assemblea dei sindaci per l'approvazione. 3. Entro sessanta giorni dalla trasmissione, il Piano di cui al comma 2 è approvato, dall'assemblea dei sindaci, che delibera a maggioranza assoluta dei voti con il metodo del voto ponderato di cui all'articolo 6, comma 2.	è trasmesso all'assemblea dei sindaci per l'approvazione. ***4.*** Entro sessanta giorni dalla trasmissione, il Piano di cui al comma 2 è approvato, dall'assemblea dei sindaci, che delibera a maggioranza assoluta dei voti con il metodo del voto ~~ponderato~~ di cui all'articolo ~~6~~ ***9***, comma ~~2~~ ***5***.
Art. 20 (Sezioni del Piano di subentro ed organizzazione dei servizi delle unioni dei Comuni montani) 1. La prima sezione del Piano, individua distintamente: a) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili; b) il personale da trasferire; c) la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; d) il bilancio della comunità montana e quello relativo alla gestione commissariale. e) la destinazione dei rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i beni patrimoniali e dei rapporti di lavoro. f) il progetto di scissione, per la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e la Comunità montana del Gemonese, Val Canale e Canal del Ferro che individua i beni da attribuire alle unioni dei Comuni montani formate dalla scissione dei territori in esse comprese ed alla Provincia di Gorizia, nonché il personale da trasferire ad ogni ente successore.	Art. 20 (Sezioni del Piano di subentro ed organizzazione dei servizi delle unioni dei Comuni montani) 1. La prima sezione del Piano, individua distintamente: f) lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili; g) il personale da trasferire; h) la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi; i) il bilancio della comunità montana e quello relativo alla gestione commissariale. j) la destinazione dei rapporti giuridici attivi e passivi ivi compresi i beni patrimoniali e dei rapporti di lavoro. f) il progetto di scissione, per la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, ***la Comunità Montana del Friuli Occidentale*** e la Comunità montana del Gemonese, Val Canale e Canal del Ferro che individua i beni da attribuire alle unioni dei Comuni montani formate dalla scissione dei territori in esse comprese ~~ed alla Provincia di Gorizia~~ ***(vedasi nota di cui all'Art. 4 c.2)***, nonché il personale da trasferire ad ogni ente successore.
2. Nel caso di scissione di cui alla precedente lettera f), nella attribuzione dei beni i commissari straordinari si attengono ai seguenti principi: a) i beni immobili sono attribuiti all'Unione sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno, sono attribuiti a due unioni dei Comuni montani in comproprietà, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi in ciascuna di esse; b) i beni mobili sono attribuiti all'unione dei	2. Nel caso di scissione di cui alla precedente lettera f), nella attribuzione dei beni i commissari straordinari, ***coadiuvati da un gruppo di Sindaci appositamente nominati,*** si attengono ai seguenti principi: a) i beni immobili sono attribuiti all'Unione sul cui territorio essi insistono o, qualora opportuno, sono attribuiti a due unioni dei Comuni montani in comproprietà, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi in ciascuna di esse; b) i beni mobili sono attribuiti all'unione dei Comuni montani nel cui territorio si realizza il loro uso prevalente oppure, ove tale uso

Comuni montani nel cui territorio si realizza il loro uso prevalente oppure, ove tale uso prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti a due unioni in comproprietà, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi in ciascuna di esse; c) i crediti e i debiti sono attribuiti alle unioni dei Comuni montani in proporzione al numero di abitanti, fermo restando che la titolarità del credito o del debito nei confronti dei terzi rimane in capo ad un'unica unione, restando l'altra debitrice o creditrice pro quota verso la prima. 3. Il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti. 4. Al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013 da parte degli enti successori, i commissari straordinari delle comunità montane adottano un preconsuntivo della gestione commissariale e della situazione provvisoria dei rapporti giuridici attivi e passivi e lo trasmettono ai predetti enti entro il 30 novembre 2010. 5. Gli organi di vertice degli enti successori territorialmente competenti, approvano entro quaranta giorni i conti consuntivi delle comunità montane cui sono rispettivamente subentrati. 6. Il subentro degli enti successori alle soppresse comunità montane comporta che la disciplina regionale già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle comunità montane, si intende riferita agli enti successori medesimi. 7. La seconda sezione del Piano contiene: a) il calendario della decorrenza dell'esercizio in forma associata da parte dell'unione dei Comuni montani, delle funzioni dei comuni, da completare entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. b) l'elenco del personale dei comuni da trasferire all'unione dei Comuni montani; c) l'assetto organizzativo e del personale di prima applicazione dell'Unione, ivi compresa la individuazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nella fase di avvio dell'applicazione della presente legge; d) la distribuzione logistica degli uffici e dei	prevalente non sia riscontrabile, sono attribuiti a due unioni in comproprietà, con quote proporzionali al numero di abitanti compresi in ciascuna di esse; c) i crediti e i debiti sono attribuiti alle unioni dei Comuni montani in proporzione al numero di abitanti, fermo restando che la titolarità del credito o del debito nei confronti dei terzi rimane in capo ad un'unica unione, restando l'altra debitrice o creditrice pro quota verso la prima. 3. Il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti. 4. Al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 – 2013 da parte degli enti successori, i commissari straordinari delle comunità montane adottano un preconsuntivo della gestione commissariale e della situazione provvisoria dei rapporti giuridici attivi e passivi e lo trasmettono ai predetti enti entro il 30 novembre 2010. 5. Gli organi di vertice degli enti successori territorialmente competenti, approvano entro quaranta giorni i conti consuntivi delle comunità montane cui sono rispettivamente subentrati. 6. Il subentro degli enti successori alle soppresse comunità montane comporta che la disciplina regionale già applicabile all'esercizio delle funzioni da parte delle comunità montane, si intende riferita agli enti successori medesimi. 7. La seconda sezione del Piano contiene: a) il calendario della decorrenza dell'esercizio in forma associata da parte dell'unione dei Comuni montani, delle funzioni dei comuni, da completare entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. b) l'elenco del personale dei comuni da trasferire all'unione dei Comuni montani; c) l'assetto organizzativo e del personale di prima applicazione dell'Unione, ivi compresa la individuazione dei responsabili degli uffici e dei servizi nella fase di avvio dell'applicazione della presente legge; d) la distribuzione logistica degli uffici e dei servizi; e) la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e

servizi; e) la ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi strumentali all'esercizio delle funzioni dei comuni da parte delle Unioni dei comuni montani; f) le proiezioni economico finanziarie della gestione; g) lo stato di consistenza dei beni mobili da trasferire e dei beni immobili da affidare in gestione all'unione dei Comuni montani. 8. La seconda sezione del Piano tiene conto del personale e dei beni delle unioni eventualmente già costituite nell'ambito delle unioni dei Comuni montani al cui interno confluiscono, nonché delle eventuali altre forme collaborative intercomunali esistenti e di cui la presente legge dispone la cessazione.	passivi strumentali all'esercizio delle funzioni dei comuni da parte delle Unioni dei comuni montani; f) le proiezioni economico finanziarie della gestione; g) lo stato di consistenza dei beni mobili da trasferire e dei beni immobili da affidare in gestione all'unione dei Comuni montani. 8. La seconda sezione del Piano tiene conto del personale e dei beni delle unioni eventualmente già costituite nell'ambito delle unioni dei Comuni montani al cui interno confluiscono, nonché delle eventuali altre forme collaborative intercomunali esistenti e di cui la presente legge dispone la cessazione.
Art. 21 (Conferma dei finanziamenti e dei contributi) 1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse comunità montane sono confermati in capo agli enti successori in riferimento ai territori di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi. Le strutture regionali competenti nelle rispettive materie provvedono all'adozione di eventuali atti di integrazione o modifica relativi ai finanziamenti e contributi concessi.	Art. 21 (Conferma dei finanziamenti e dei contributi) 1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse comunità montane sono confermati in capo agli enti successori in riferimento ai territori di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi. Le strutture regionali competenti nelle rispettive materie provvedono all'adozione di eventuali atti di integrazione o modifica relativi ai finanziamenti e contributi concessi. ***Articolo da armonizzare con la disposizione di cui all'Art. 15.***
CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI	CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 22 (Cessazione delle forme collaborative intercomunali preesistenti) 1. A decorrere dall'effettivo esercizio delle funzioni comunali da parte delle unioni dei Comuni montani cessano le forme collaborative intercomunali di cui all'articolo 20 della legge regionale 1/2006, qualora costituite esclusivamente fra i Comuni facenti parte delle unioni stesse e aventi per oggetto funzioni destinate all'esercizio obbligatorio mediante le unioni dei Comuni montani. I Comuni disciplinano il passaggio dei rapporti giuridici in essere dalla preesistente alla nuova forma	Art. 22 (Cessazione delle forme collaborative intercomunali preesistenti) 1. A decorrere dall'effettivo esercizio delle funzioni comunali da parte delle unioni dei Comuni montani cessano le forme collaborative intercomunali di cui all'articolo 20 della legge regionale 1/2006, qualora costituite esclusivamente fra i Comuni facenti parte delle unioni stesse e aventi per oggetto funzioni destinate all'esercizio obbligatorio mediante le unioni dei Comuni montani. I Comuni disciplinano il passaggio dei rapporti giuridici in essere dalla preesistente alla nuova forma associativa. ***E' necessario prevedere un meccanismo di***

associativa.	***scioglimento delle associazioni in essere senza incorrere in penali.***
	Art. …
	Previsione di una norma transitoria che disciplini steps attuativi lasciando libertà di determinazione agli statuti. Nella fase di avvio delle Unioni dei comuni montani si preveda che i Sindaci dei Comuni maggiori ricoprano la carica di Presidenti.
Art. 23 (Abrogazioni) 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: a) gli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33; b) l'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1. 2. Le disposizioni abrogate trovano applicazione fino alla costituzione delle unioni dei Comuni montani ai sensi dell'articolo 6, comma 6.	Art. 23 (Abrogazioni) ~~1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:~~ ~~a) gli articoli 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 28, 37, 38, 39 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33;~~ ~~b) l'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1.~~ ~~2. Le disposizioni abrogate trovano applicazione fino alla costituzione delle unioni dei Comuni montani ai sensi dell'articolo 6, comma 6.~~ ***Armonizzazione del quadro normativo.***
Art. 24 (Modifica di norme vigenti) 1. All'articolo 27 della legge regionale 1/2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3 bis. Le risorse annuali destinate al finanziamento degli incentivi di cui al comma 3 sono destinate in misura non inferiore al 70% a favore delle unioni dei Comuni e per la quota restante a favore delle associazioni intercomunali".	Art. 24 (Modifica di norme vigenti) ~~1. All'articolo 27 della legge regionale 1/2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:~~ ~~"3 bis. Le risorse annuali destinate al finanziamento degli incentivi di cui al comma 3 sono destinate in misura non inferiore al 70% a favore delle unioni dei Comuni e per la quota restante a favore delle associazioni intercomunali".~~ ***Riassetto complessivo delle leggi di settore per evitare sovrapposizioni normative, di competenze e di enti; un tanto formulando l'auspicio di giungere in tempi brevi ad un T.U.E.L. della Regione Friuli Venezia Giulia.***
Art. 25 (Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico) 1. La classificazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre	Art. 25 (Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico) 1. La classificazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-

2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), si applica fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.	economico), ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), si applica fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.